



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa

n. 970/2026 r.g.

Il giudice, sciogliendo la riserva del 11/2/2026

Sul ricorso per sequestro conservativo *ante causam*, proposto da

Pt_1 (**PIVA** P.IVA_1)

Con l'avv. Giacomo Giribaldi del Foro di Livorno

ricorrente

contro

Controparte_1 (C.F._1),

con gli avv. Antonella Gasparotto del Foro di Vicenza e Dimitri Guarino del Foro di Pordenone, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima

Resistente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Le parti sono socie al 50% della società CP_2 ora in scioglimento per decreto del Tribunale di Venezia – questa Sezione – del 20-21/4/2023, nel quale è stato nominato il liquidatore tuttora in carica.

La società ricorrente ricorda che CP_1 era stato nominato amministratore della società dapprima per un breve periodo nel 2018, e poi dal novembre 2021, con scadenza prevista marzo 2022. Stante il dissidio insorto da tempo fra i soci, essi avevano sottoscritto in data 13/11/2021 una lettera di intenti che prefigurava per la soluzione dei dissidi una scissione, mai però giunta in porto. Ricorda ancora la revoca giudiziale dell'amministratore di allora Persona_1 (questa Sezione, 9/1/2023) e le iniziative di FV di convocare una assemblea (indetta per il 19 e il

24/1/2023) per provvedere al rinnovo dell'organo, tutte frustrate da CP_1 che nella veste di presidente della seduta contestava la regolare convocazione, facendosi forte di una asserita deliberazione pregressa (10/11/2022), invalida, nella quale, previa revoca del Per_1 sarebbero stati nominati nuovi amministratori, lo CP_1 e tale Per_2 ; delibera (questa del 10/11/2022) poi sospesa cautelatamente sempre da questa Sezione con ordinanza datata 2/3/2023.

Afferma che le condotte di CP_1 , conseguenti al dissidio fra i soci, sono state causa dello scioglimento della società, avendo il Tribunale ricavato dalla paralisi assembleare ragione per pronunciare lo scioglimento; ciò a cui è seguito un depauperamento dei suoi valori, come dimostrato dal prezzo di cessione del ramo di azienda di Onara, quando alienato dal liquidatore. Lo CP_1 avrebbe inoltre, durante la sua carica, distratto risorse sociali per pagamenti di compensi professionali non giustificati o non determinati da prestazioni rese alla società.

Sulla scorta di tali allegazioni ha rappresentato che “ Pt_2 risulta quindi l'illecito comportamento posto in essere dallo stesso CP_1 al solo fine di poter permanere illegittimamente ed arbitrariamente nella carica e quindi gestire a suo piacimento la società de qua” per dedurre, a fondamento di domanda cautelare di sequestro, che “*Appare quindi evidente come all' esito della procedura di liquidazione gli utili che potrebbero essere attribuiti anche allo CP_1 saranno pari ad almeno un milione di euro, tale somma pur avendo una evidente consistenza non sarà sufficiente a risarcire il danno subito da Pt_1 a cagione dell'illecito comportamento attribuibile in via diretta ed esclusiva al socio e amministratore*

Controparte_1 ; E' intenzione della società ricorrente promuovere l'arbitrato previsto dallo statuto della CP_2 (cfr. doc.9) per ottenere il risarcimento del danno subito;”

La società ricorrente ha appunto indicato il suo intento di rivolgersi ad arbitri giusta art. 28 dello statuto di cui indicava il contenuto: “*Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta;...”*

Affermata la non manifesta infondatezza della pretesa creditoria, e svolti argomenti sul *periculum in mora*, la ricorrente ha chiesto che fosse concesso, *inaudita altera parte*, un “*decreto di sequestro conservativo*” senza specificazione sul quantum.

Ha notificato ricorso e decreto di fissazione dell'udienza (non concesso provvedimento *inaudita*) a Controparte_1 .

Questi si è costituito resistendo.

Le parti hanno discusso all'udienza.

Il provvedimento cautelare è qui richiesto al giudice stante la non ancora intervenuta instaurazione del procedimento arbitrale, che parte ricorrente in forza di Statuto ha diritto/dovere di instaurare volta che intenda agire, come qui è evidente, in veste di socio di CP_2, per rivolgersi contro un soggetto indicato come socio e come amministratore di CP_2, facendo valere diritti fondati sul rapporto sociale.

Quale sia il diritto posto a fondamento del ricorso per sequestro, in ragione del quale si intende instaurare corrispondente azione di merito risarcitoria, lo si evince dai brani del ricorso sopra riportati, dai quali si comprende che Pa intende ottenere ristoro dallo CP_1 per le sue condotte – particolarmente di amministratore, e in tale veste anche presidente dell'assemblea, e comunque anche di socio – tramite le quali egli avrebbe arrecato danno diretto a Pa.

Non rileva ai fini del presente procedimento la precisazione fatta all'udienza di volere instaurare anche "eventualmente" domanda arbitrale per il risarcimento di danno patito dalla società, dato che tale intento che non trova alcuna corrispondenza nella domanda cautelare, volta a ottenere sequestro solo a beneficio di Pa, e in ragione di credito risarcitorio per danno diretto subito da Pa. La conclusione cautelare infatti non contiene cenno a sequestro a beneficio di CP_2, come non vi è cenno nella espositiva dell'atto a danni patiti da CP_2 e a conseguenti crediti risarcitori di questa.

Orbene, il danno lamentato nel ricorso e indicato come danno diretto attiene, da quanto si comprende, alle aspettative economiche della socia Pa rispetto ai valori della società sia in assenza di liquidazione, a causa delle distrazioni patrimoniali fatte da CP_1 nella sua veste gestoria, sia a in presenza e a causa dello scioglimento (che si imputa a CP_1 di avere determinato), sotto la specie, per questo aspetto, delle attese della socia in termini di avanzo di liquidazione, in tesi inferiore al valore della società in funzionamento. Si tratta quindi non già di diritti ma di mere aspettative; e tanto meno di diritti lesi in via diretta dalle condotte dell'amministratore (che si accusa di avere depauperato la società e mal condotto le assemblee quale presidente) e socio (che pare si accusi, comunque, di avere determinato il dissidio e dunque lo scioglimento).

Tanto è sufficiente ad escludere il fondamento della domanda cautelare.

A ciò va aggiunto che in ogni caso del danno non si offrono i fondamenti fattuali identificativi (quali siano i cespiti colpiti, o quali le differenze di valore determinanti) né gli elementi di quantificazione, tanto che neppure si indica quale sia la misura del sequestro richiesto. A tale proposito va ricordato che spetta a chi agisce in risarcimento, comunque, dedurre puntualmente e provare (qui in *fumus*) il danno sofferto.

Segue dunque pronuncia, con le spese al seguito, che si moderano considerata la assenza di istruzione, la trattazione concentrata in unica udienza, l'assenza di scritti di fase decisionale.
La complessità della causa è media.

P.Q.M.

Visto l'art. 671 c.p.c.

Rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente a rifondere le spese di procedura del resistente, che liquida in euro 3.500,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Si comunichi

Venezia, 16/2/2026

Il Giudice
dr. Lina Tosi